

74011 Castellaneta - Ta

Cod. Fisc. 80012250736
Tel. e fax : 099/8497212



COMUNE DI CASTELLANETA

Protocollo N.0011484/2018 del 18/05/2018
classifica : 14.1

COMUNE di CASTELLANETA

PROVINCIA DI TARANTO

Sportello Unico Attività Produttive – S.U.A.P.
Telefono e fax: 099/8497212
E-mail: commercio.suap@castellaneta.gov.it

ORDINANZA N. 53

del Registro Ordinanze

OGGETTO: Ordinanza cessazione attività abusiva e ingiunzione di pagamento

IL RESPONSABILE SUAP

VISTO il “verbale di contestazione immediata di violazione amministrativa” (trasmesso dalla Tenenza di Castellaneta della Guardia di Finanza con nota acquisita al protocollo comunale il 28 agosto 2017 al n. 1964) nel quale è stato illustrato l’esito dell’ispezione effettuata lo scorso 25 agosto in Castellaneta Marina presso la sede della Società a responsabilità limitata unipersonale SELENE titolare dell’esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Castellaneta Marina alla piazza Selene all’insegna “BAR EUROPA”.

RILEVATO che, come si evince dal predetto verbale, nel corso dell’ispezione è emerso che “avvalendosi di personale dipendente la S.r.l. unipersonale SELENE somministrava pasti e bevande ad avventori che occupavano elementi mobili (ombrelloni, sedie e tavoli) posti in modo funzionale ed armonico su suolo pubblico di circa mq. 300 che costituisce, delimita ed arreda lo spazio per il ristoro all’aperto, delimitato da fioriere, di pertinenza della sede fissa controllata. Ampliando di fatto la superficie di somministrazione di alimenti e bevande, su aree pubbliche con ampliamento della superficie di somministrazione, senza autorizzazione o altro titolo abilitativo” e che tale condotta antidoverosa sia ascrivibile alla fattispecie legale contemplata dall’art. 61 della legge regionale n. 24/2015.

VISTA la successiva nota acquisita al protocollo comunale il 26 ottobre 2017 al n. 25134 con cui la Guardia di Finanza ha informato il Comune “che la parte non ha ottemperato ad effettuare il pagamento in misura ridotta nei termini di cui all’art. 16 della legge n. 689/81”.

CONSIDERATO che la Società ha ritenuto di non avvalersi della facoltà, contemplata dall’art. 18 della legge 24 novembre 1981 n. 689, di presentare scritti difensivi.

RILEVATO che l’unico apporto partecipativo è consistito nella dichiarazione resa a verbale secondo cui “in data 30/03/2017 ho presentato richiesta di concessione occupazione suolo pubblico. La predetta istanza è stata rigettata dal Comune di Castellaneta perché carente della documentazione necessaria. In data 29/06/2017 ho presentato ulteriore richiesta, senza avere risposta”.

RITENUTO che tale apporto non sia in grado di confutare la ricostruzione della condotta antidoverosa fatta dalla Guardia di Finanza e, soprattutto, la sua ascrivibilità all’ipotesi legale prevista dall’art. 61 della l.r. n. 24/2015 in quanto:

- a) l’istanza presentata il 30 marzo 2017, nei termini in cui è stata formulata, è stata rigettata per le ragioni illustrate nella nota prot. n. 12833 del 1° giugno 2017;
- b) con l’istanza presentata il 29 giugno 2017, cui non ha fatto seguito il rilascio di alcuna autorizzazione, è stata richiesta l’autorizzazione per l’occupazione di un’area (mq. 40) di gran lunga inferiore a quella effettivamente occupata.

RILEVATO, peraltro, che con la nota prot. n. 12833 del 1° giugno 2017 la Società è stata informata del fatto che, secondo il regolamento approvato con deliberazioni C.C. n. 26 del 24 giugno 2008 e n. 37 del 15 dicembre 2014, “l’occupazione di suolo pubblico può essere concessa al massimo del doppio della superficie dell’esercizio aperto al pubblico e comunque in ogni caso non superiore a 100 mq. ...”.

CONSIDERATO che, in tema di sanzioni amministrative, ai sensi dell’art. 3 della legge n. 689/1981 è necessaria, e al tempo stesso sufficiente, la coscienza e volontà della condotta attiva od omissiva, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa (Cass. civ. 11 novembre 2017 n. 26306).

RITENUTO che, almeno a seguito della predetta informativa, sia oggettivamente configurabile il presupposto della coscienza e volontà della condotta.

VISTO che, in virtù dell'art. 61 della L. R. n° 24/2015, “chiunque eserciti l'attività di commercio al dettaglio in sede fissa, le forme speciali di vendita, le vendite straordinarie e promozionali, l'attività di vendita della stampa quotidiana e periodica, di somministrazione di alimenti e bevande, la distribuzione di carburanti e di commercio su aree pubbliche senza autorizzazione o altro titolo abilitativo previsto, ovvero senza i requisiti di cui all'articolo 5, e soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro duemilacinquecento a euro 15 mila e alla chiusura immediata dell'esercizio” (terzo comma) e “qualora le fattispecie di cui ai commi 3 e 7, avvengano in un esercizio di somministrazione, si applicano anche le disposizioni di cui agli articoli 17 ter e 17 quater del r.d. 773/1931” (undicesimo comma).

RILEVATO che, secondo la specifica previsione dell'art. 17 ter del R.D. 18 giugno 1931 n. 773, non si fa luogo all'applicazione delle misure ivi contemplate “qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative”.

CONSIDERATO, pertanto, di non poter ordinare la sospensione dell'attività, avendo la Società richiesto l'autorizzazione all'occupazione di un'area pari a mq. 100 con istanza acquisita al protocollo comunale il 24 agosto 2017 al n. 19556.

RITENUTO, in conseguenza, di dover ingiungere il pagamento della sanzione amministrativa determinata, avuto riguardo alla gravità della violazione, nella misura di 15,000 euro e di dover ordinare l'immediato sgombero dell'area pubblica eccedente quella contemplata dalla richiesta di autorizzazione presentata il 24 agosto 2017.

VISTA la Legge 689/81;

VISTA il D.lgs. 114/98;

VISTO IL D.lgs. 167/2000;

ORDINA

al Sig. ANGELO LAZAZZERA, nato a Santeramo in Colle (BA) l'11 novembre 1954 e residente in Castellaneta alla Via Collins n. 17, in qualità di Legale Rappresentante della Società a responsabilità limitata unipersonale SELENE titolare dell'esercizio pubblico di somministrazione di alimenti e bevande sito in Castellaneta Marina alla piazza Selene all'insegna “BAR EUROPA”, di cessare, con decorrenza immediata dal giorno della notifica della presente ordinanza, l'attività abusiva innanzi contestata con riferimento alla porzione dell'area pubblica che eccede quella di cui alla richiesta del 24 agosto 2017, provvedendo nel contempo allo sgombero ed al rilascio di tale area.

RISERVA

eventuali ulteriori provvedimenti all'esito dell'istruttoria della richiesta di autorizzazione innanzi menzionata.

DETERMINA

in €. 15,000 (quindicimila/00) l'ammontare della sanzione amministrativa da applicarsi per la violazione contestata dalla Guardia di Finanza con il verbale indicato in premessa.

INGIUNGE

allo stesso sig. Angelo Lazazzera, per la qualità in atti, il pagamento del predetto importo, entro e non oltre 30 giorni dalla notifica del presente provvedimento, mediante versamento sul c/c 12156741 intestato a tesoreria comunale – Comune di Castellaneta, indicando la causale, la data ed il numero della presente ordinanza.

AVVERTE

- 1) che l'inottemperanza all'ordine di cessazione dell'attività costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale;
- 2) che contro il presente provvedimento può presentarsi ricorso al TAR, entro 60 giorni dalla notifica, ed al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni.

INCARICA

la Polizia Municipale della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

DISPONE

che il presente provvedimento venga notificato al Sig. Lazazzera Angelo, nato a Santeramo in Colle (BA) l'11.11.1954 e residente in Castellaneta alla Via Collins n. 17 nella sua qualità di Legale Rappresentante della Società Selene Srl Unipersonale.

Dalla Residenza Municipale, lì 17 maggio 2018



Il Responsabile dell'Uff. SUAP
Dr. Antonio Mezzolla

A large, stylized handwritten signature in black ink, overlapping the text and the stamp.